

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2467 del 18/05/2018
Oggetto	FC10A0012_Variante sostanziale e rinnovo di concessione per uso industriale a favore della soc. MENGOZZI S.P.A. (P.I. 02229400409). Area di intervento Coriano di Forlì (FC), fiume Ronco.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2550 del 17/05/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PRESO ATTO che con domanda depositata alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di

Bacino Romagna con PG/2015/863871 del 07/12/2015, la soc. MENGOZZI S.p.A. (C.F. 00722020401, P.I. 02229400409), con sede legale a Forlì, via Nicola Sacco n. 25, ha richiesto il rinnovo e variante sostanziale della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, fiume Ronco, mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 12800/2010 e modificata con autorizzazione alla variante non sostanziale notificata con PG/2011/209913 del 31/08/2011 (cod. FC10A0012);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo e variante sostanziale, da cui si evince che la derivazione verrà esercitata secondo le seguenti caratteristiche:

- prelievo esercitato mediante due pompe fisse a utilizzo alternativo posizionate entro un pozzetto in collegamento con le acque del fiume Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER) tramite condotta drenante interrata;
- ubicazione del prelievo: sponda sinistra del fiume Ronco in località Coriano nel comune di Forlì (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al fogli n. 120, mappale 299, coordinate UTM*32: x 747139, y 4902622;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di prelievo pari a 47 l/s, media 12 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 350.000 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 12800/2010;
- la domanda di variante sostanziale è stata pubblicata sul BURERT n. 45 del 24/02/2016 senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni nei 15 giorni successivi;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato in 2.088,24 euro;

- per la variante sostanziale di concessione in corso di rinnovo sono stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Forlì - Cesena, secondo cui l'istanza in esame può essere ritenuta conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che sia garantito il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e non siano danneggiati gli equilibri degli ecosistemi interessati (PG/2016/128553 del 26/02/2016);
- ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, che ha prescritto il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale pari a 0,365 mc/s calcolato mediante interpolazione lineare tra le due stazioni: di monte (Meldola S=446,13 kmq) e di valle (confluenza con F. Montone S=650,77 Km²) (PG/2016/91364 del 12/02/2016);

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV), attualmente pari a 0,368 mc/s come da det. n. 12800/2010, debba essere aggiornato e modificato, anche in relazione a quanto espresso nel sopra citato parere dell'Autorità di Bacino, nella misura pari a 0,51 mc/s nel periodo estivo (dall'1 maggio al 30 settembre di ogni anno) e 0,68 mc/s nel periodo invernale (dall'1 ottobre al 30 aprile di ogni anno);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 23 novembre 2015 e 30 dicembre 2015, la somma complessiva pari a euro 188,00 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;

- ha versato, in data 26/03/2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 03/05/2018, la somma pari a euro 134,24, a titolo di integrazione del deposito cauzionale il cui importo complessivo, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, ammonta a 2.088,24, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Mengozzi S.p.A. (C.F. 00722020401, P.I. 02229400409), con sede legale a Forlì, via Nicola Sacco n. 25, il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER) di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante due pompe fisse che lavorano alternativamente, posizionate entro un pozzetto in collegamento con le acque del fiume Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER) tramite condotta drenante interrata;
 - ubicazione del prelievo: sponda sinistra del fiume Ronco in località Coriano nel comune di Forlì (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 120, mappale 299, coordinate UTM*32: x 747139, y 902622;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 47 l/s; portata media pari a 12 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 350.000 mc/annui;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che riprende il disciplinare di cui alla det. 12800/2010, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo, come già sottoscritto dal concessionario e restituito con PGDG/2018/7262 del 17/05/2018;
4. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari a euro 2.088,24 è stato pagato in data 26/03/2018;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle

condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

7. di notificare il presente provvedimento alla società richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
10. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla società Mengozzi S.p.A. (C.F. 00722020401, P.I. 02229400409), con sede legale a Forlì, via Nicola Sacco n. 25, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico superficiale fiume Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER) mediante opera fissa (domanda di rinnovo e variante sostanziale PG/2015/863871 del 07/12/2015, cod. Sisteb FC10A0012)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione dal corso d'acqua avviene mediante due pompe sommerse, che lavorano in alternanza, posizionate entro un pozzetto in collegamento a doppia parete, dotato di uno strato di tessuto non tessuto e relativa intercapedine filtrante, in collegamento con le acque del fiume Ronco tramite una condotta drenante interrata.
2. Il prelievo è ubicato sulla sponda sinistra del fiume Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER) in località Coriano nel comune di Forlì (FC), su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 120, mappale n. 229, coordinate UTM*32: x 747139; y 902622.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 47 l/s e di portata media di 12 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 350.000,00 mc.
3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora vengano resi noti, dall'autorità concedente, mediante raccomandata, PEC o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle associazioni di categoria, ulteriori divieti di derivare acqua.

4. Il concessionario qualora si registri una portata di deflusso delle acque (DMV), a valle del prelievo, uguale o minore a 0,51 mc/s nel periodo estivo e a 0,68 mc/s nel periodo invernale, è tenuto a sospendere i prelievo medesimo anche in assenza di specifiche disposizioni dell'autorità concedente.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume superficiale Ronco (codice corpo idrico 110200000000 4 ER).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

(compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2027.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub-concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.